SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1988, n. 250.

Modificazioni ed integrazioni al regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, in materia di pubblicità di pareri e sistemi di registrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, concernente il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Riconosciuta la necessità di modificare e di integrare il predetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il secondo e terzo comma dell'art. 56 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, sono sostituiti dai seguenti:

«È consentito il rilascio di copia di ogni parere se il Ministro competente non abbia fatto pervenire al Consiglio di Stato, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del parere stesso, comunicazione che quest'ultimo deve restare riservato.

È sempre consentita, indipendentemente dall'assenso del Ministro competente, la pubblicazione di massime, prive di riferimento ai nomi delle parti, estratte dai pareri sui ricorsi straordinari».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, è aggiunto il seguente:

«Art. 88-*bis*. — I registri contemplati nel presente regolamento possono essere tenuti anche in forma automatizzata, utilizzando modelli da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e udito il parere del Consiglio di Stato».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 56 del R.D. n. 444/1942, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 56. — È vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.

È consentito il rilascio di copia di ogni parere se il Ministro competente non abbia fatto pervenire al Consiglio di Stato, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del parere stesso, comunicazione che quest'ultimo deve restare riservato.

È sempre consentita, indipendentemente dall'assenso del Ministro competente, la pubblicazione di massime, prive di riferimento ai nomi delle parti, estratte dai pareri sui ricorsi straordinari».

88G0312

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 giugno 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i telescritti del Presidente della corte di appello di Torino n. 1644/S in data 14 giugno 1988 e del procuratore generale presso la medesima corte n. 6288/12/88 in data 10 giugno 1988 dai quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Torino nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettòvi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

CIRCONDARIO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Tribunale di Alessandria:
giorno 20 maggio 1988.

Pretura di Alessandria:
giorno 20 maggio 1988.

Pretura di Novi Ligure:
giorno 20 maggio 1988.

Pretura di Ovada:
giorno 20 maggio 1988.

Ufficio di sorveglianza di Alessandria:
giorni 5, 6, 7, 8 aprile 1988 e 20 maggio 1988.

CIRCONDARIO TRIBUNALE DI CUNEO

Pretura di Fossano:
giorni 6 e 7 maggio 1988.

Pretura di Demonte:
giorno 7 maggio 1988.

CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NOVARA

Tribunale di Novara:
giorni 14, 20, 23, 24 maggio 1988.

Pretura di Borgomanero:
giorni 20, 23, 25 maggio 1988.

Ufficio di sorveglianza di Novara:
giorni 5 e 6 aprile 1988 e 20, 23, 24 maggio 1988.

CIRCONDARIO TRIBUNALE DI TORINO

Tribunale di Torino:
giorni 2, 3, 6, 7 maggio 1988.

Pretura di Torino:
giorni 6, 7 maggio 1988.

Pretura di Ciriè:
giorni 3, 6, 7 maggio 1988.

Pretura di Susa:
giorno 3 maggio 1988.

Tribunale di sorveglianza di Torino:
giorno 2 maggio 1988.

CIRCONDARIO TRIBUNALE DI VERBANIA

Tribunale di Verbania:
giorni 18 e 24 novembre 1987 e 20 maggio 1988.

Pretura di Arona:
giorno 20 maggio 1988.

Pretura di Verbania:
giorni 18 e 24 novembre 1987 e 20 maggio 1988.

CIRCONDARIO TRIBUNALE DI VERCELLI

Tribunale di Vercelli:
giorno 20 maggio 1988.

Pretura di Varallo:
giorno 20 maggio 1988.

Pretura di Vercelli:
giorno 20 maggio 1988.

Ufficio di sorveglianza di Vercelli:
giorno 13 maggio 1988.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA
giorno 20 maggio 1988.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BIELLA
giorno 20 maggio 1988.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOVARA
giorni 14, 20, 23, 24 maggio 1988.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO
giorni 2, 3, 6, 7 maggio 1988.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI TORINO
giorni 6, 7 maggio 1988.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORTONA
giorni 7, 8 aprile 1988.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO
giorni 6, 7 maggio 1988.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2834

DECRETO 25 giugno 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i telescritti del presidente della corte di appello di Trento n. 1077/88 IV.4.C. in data 6 giugno 1988 e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte n. 818/88 in data 31 maggio 1988, dai quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Tribunale di sorveglianza di Trento:
giorni 24, 25, 26 maggio 1988.

Procura della Repubblica di Trento:
giorni 24, 25, 26 maggio 1988.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2835

DECRETO 25 giugno 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del presidente della corte di appello di Cagliari n. 2069 in data 11 giugno 1988, dal quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Cagliari nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Tribunale di Lanusei:
giorno 11 aprile 1988.

Pretura di Lanusei:
giorno 11 aprile 1988.

Tribunale di Oristano:
giorno 11 aprile 1988.

Pretura di San Nicolò Gerrei:
giorno 4 maggio 1988.

Pretura di Cagliari:
giorno 6 maggio 1988.

Pretura di Santadi:
giorno 14 maggio 1988.

Tribunale di Cagliari:
giorno 17 maggio 1988.

Pretura di Cagliari:
giorno 17 maggio 1988.

Pretura di San Nicolò Gerrei:
giorno 17 maggio 1988.

Pretura di Ghilarza:
giorno 25 maggio 1988.

Pretura di Macomer:
giorno 25 maggio 1988.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2836

DECRETO 25 giugno 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Pordenone.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Trieste n. 3139/88 in data 6 giugno 1988 dal quale risulta che la procura della Repubblica presso il tribunale di Pordenone non è stata in grado di funzionare nei giorni 5 e 11 aprile 1988 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Pordenone nei giorni 5 e 11 aprile 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2837

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 giugno 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 16 giugno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 16 giugno 1990 per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 1.500 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10,50% pagabile in due semestralità posticipate al 16 dicembre ed al 16 giugno di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire un milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 16 giugno 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 16 giugno 1988 e termineranno il giorno 17 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento di 0,75 per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 30 giugno 1988 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 16 giugno al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 16 giugno 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1988
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 58

88A2822

DECRETO 25 giugno 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° luglio 1990 e di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° luglio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° luglio 1988 verranno in scadenza i buoni del Tesoro triennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 18 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli buoni del tesoro triennali 12,50% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° luglio 1990 e 11,50% di scadenza 1° luglio 1992 per un importo di lire 3.000 miliardi per i B.T.P. scadenza 1° luglio 1990 e per un importo di lire 2.000 miliardi per i B.T.P. scadenza 1° luglio 1992 da destinarsi a sottoscrizioni in contanti, e per un ammontare di L. 7.005.200.000 di B.T.P. con le stesse due scadenze, coupons e prezzi delle emissioni sopra citate, a scelta dei sottoscrittori, da destinarsi al rinnovo dei B.T.P. nominativi di scadenza 1° luglio 1988.

L'importo di lire 2.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11% per i B.T.P. 1° luglio 1990 e 11,50% per i B.T.P. 1° luglio 1992, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Il prezzo di emissione è stabilito rispettivamente in lire 99,15 per i B.T.P. 1° luglio 1990 e L. 98,35 per i B.T.P. 1° luglio 1992 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I possessori dei soli buoni del tesoro triennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1988 nominativi, hanno facoltà di chiedere il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1988 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al potatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative ale esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, soni iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli del debito pubblico.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro triennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1988 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° luglio 1988; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro triennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1988, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni di rinnovo dei buoni nominativi avranno inizio il 1° luglio 1988 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni in contanti avranno inizio il 1° luglio 1988 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese, fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto

che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito; il Tesoro può anche chiudere le sole sottoscrizioni in contanti e lasciare aperte quelle per il rinnovo.

Per le sottoscrizioni in contanti, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al primo comma del'art. 1, una provvigione di collocamento di 0,75 centesimi per i B.T.P. - 1° luglio 1990 e di una lira per i B.T.P. - 1° luglio 1992 contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 27 luglio 1988 per il controvalore dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° luglio 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro triennali 12,50% - 1° luglio 1988 nominativi non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato per il periodo dal 1° luglio 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro triennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1988, nominativi, di importo pari o multiplo di L. 100.000, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate ache da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di cui all'art. 5 sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro triennali 12,50% - 1° luglio 1988, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 9.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro triennali 12,50% - 1° luglio 1988 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di sottoscrizione, i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in B.T.P. 11,50% di scadenza

1° luglio 1992, esse avranno inizio il 1° luglio 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debitó pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazoni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

Per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 11 del presente decreto saranno rese separate contabilità in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1988
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 59

88A2821

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 1988.

Soppressione del posto di osservazione di Sasso del Gallo, dipendente dalla dogana di Tirano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di II e III categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1, legge 29 ottobre 1984, n. 734, con il quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto di osservazione di Sasso del Gallo in comune di Tirano, dipendente dalla dogana di Tirano;

Decreta:

Articolo unico

È soppresso il posto di osservazione di Sasso del Gallo, dipendente dalla dogana di Tirano.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2775

DECRETO 17 giugno 1988.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 16 marzo 1988, con la quale il comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Venezia 1988, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1988

Il Ministro: COLOMBO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI VENEZIA 1988

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Venezia 1988, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L.	10.000.000
secondo premio	»	6.000.000
terzo premio	»	4.000.000
quarto premio	»	3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla società concessionaria.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma-EUR, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dalla ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI VENEZIA 1988

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 4 luglio 1988	4 luglio 1988
Ore 9 dell'11 luglio 1988	11 luglio 1988
Ore 9 del 18 luglio 1988	18 luglio 1988
Ore 9 del 25 luglio 1988	25 luglio 1988
Ore 9 del 1° agosto 1988	1° agosto 1988
Ore 9 dell'8 agosto 1988	8 agosto 1988
Ore 9 del 16 agosto 1988	16 agosto 1988
Ore 9 del 22 agosto 1988	22 agosto 1988
Ore 9 del 29 agosto 1988	29 agosto 1988

88A2851

DECRETO 1° luglio 1988.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e rideterminazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi a decorrere dal 1° luglio 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 84 Finanze, foglio n. 336, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, concernente fra l'altro la fissazione, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983, dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi, successivamente prorogati al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985 ed al 30 giugno 1986 rispettivamente con il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, registrati alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4 Finanze, foglio n. 301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, col decreto ministeriale 30 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1984, registro n. 48 Finanze, foglio n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984, col decreto ministeriale 31 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1985, registro n. 64 Finanze, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 dicembre 1985;

Visto il già citato decreto ministeriale 31 luglio 1985 concernente la determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1986, registro n. 37 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1986, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1° luglio 1986-30 giugno 1987 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1987, registro n. 31 Finanze, foglio n. 183, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1987, concernente fra l'altro la fissazione per il periodo 1° luglio 1987-30 giugno 1988 dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 23 maggio 1988 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate in data 24 giugno 1988 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere con effetto dal 1° luglio 1988 ad una revisione della tariffa di vendita al pubblico su alcuni tipi di fiammiferi con la relativa variazione dei prezzi di vendita al pubblico e la rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

Riconosciuta, altresì la necessità, su parere del suddetto comitato, di variare con effetto dal 1° luglio 1988 le aliquote d'imposta di fabbricazione di alcuni fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1988 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi è stabilito come segue:

1. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100» . . L. 300
2. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari» . . . . . » 300

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1988, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati «Cerini S/80»	52,2525	38,1375
2. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	45,0975	22,8825
3. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	42,5875	22,8825
4. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	136,4050	76,2750
5. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	138,3050	76,2750
6. Scatole di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo denominati «Caminetto»	640,4000	915,3000
7. Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	24,7750	15,2550
8. Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	39,2875	22,8825
9. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	50,4700	30,5100
10. Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	116,9550	45,7650
11. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	76,3850	45,7650
12. Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	129,1350	76,2750
13. Scatola di cartoncino com 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	98,4350	45,7650
14. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	103,4450	45,7650
15. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box»	214,2375	114,4125

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1988, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite, per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Cerini	L.	12
Svedesi	»	15,50
Bossoli	»	19
Controvento	»	65
Caminetto	»	96,50
Minerva (contenenza fino a 50 fiammiferi)	»	19,50
Minerva (contenenza oltre 50 fiammiferi)	»	26
Minerva giganti	»	105
Familiari	»	12
Maxi-Box	»	12

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1988

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1988
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 203

88A2887

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

complementi di idraulica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

radiologia (semestrale).

Facoltà di agraria:

biochimica generale.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di magistero:

filologia germanica;
paleografia e diplomatica;
lingua e letteratura italiana.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO DI CATANIA

pedagogia (triennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2840

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 28 giugno 1988 il decreto interministeriale 30 novembre 1976, con il quale la società Contax S.p.a. - Fiduciaria di revisione e di organizzazione aziendale, in Vittorio Veneto (Treviso), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «In Capital fiduciaria S.p.a.», nonché in quella relativa all'autorizzazione, limitata alla sola attività fiduciaria, e alla sede, trasferita a Milano.

Con decreto interministeriale 28 giugno 1988, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Gemeco fiduciaria - S.r.l.», in Milano, è stata autorizzaata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 2 luglio 1988, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata con decreto interministeriale 25 gennaio 1982, modificato in data 28 aprile 1985, alla società «Fiduciaria Mercurio - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Torino, è stata revocata.

88A2841

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'associazione «Casa di carità arti e mestieri», in Torino, ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1988, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'associazione «Casa di carità, arti e mestieri», in Torino, è stata autorizzata ad accettare il legato, da parte della sig.ra Anita Garberoglio, dell'immobile uso abitazione, sito in Torino, in via Benevagienna n. 27, censito al nuovo catasto edilizio urbano, alla part. n. 118.191, foglio 87, n. 1094, sub/1 rogato il 15 febbraio 1985 per notaio Aldo Billia di Torino, registrato il 27 febbraio 1985 al n. 11268.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1988, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'associazione «Casa di carità, arti e mestieri», in Torino, è stata autorizzata ad accettare il legato, da parte del dott. Boschero Agostino, consistente in due immobili uso abitazione, siti in Torino rispettivamente in via Beinasco n. 1 e in Corso Vinsaglio n. 19 il primo identificabile al nuovo catasto edilizio urbano, alla particella n. 213071, foglio 172, n. 423, sub/21, il secondo identificabile al nuovo catasto edilizio urbano, alla particella n. 6255, foglio 202, n. 66, sub/26 come specificato nel legato del 4 settembre 1984, rogato per notaio Perosino Fernanda di Torino, registrato il 18 settembre 1984 al n. 49496.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1988, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'associazione «Casa di carità, arti e mestieri», in Torino, è stata autorizzata ad accettare il legato, da parte della sig.na Irene Visetti dei titoli di Stato per un valore di L. 39.000.000, come specificato nel legato del 21 aprile 1982, rogato per notaio Benvenuto Gamba di Torino, registrato il 22 aprile 1982 al numero 17678, vol. 1A.

88A2794 - 88A2795 - 88A2796

Proroga dell'amministrazione provvisoria del consorzio casertano «Luigi Vanvitelli» fra cooperative di produzione e lavoro, in Caserta.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1988 i poteri conferiti al dottor Renato Ferraresi, amministratore provvisorio del consorzio casertano «Luigi Vanvitelli» fra cooperative di produzione e lavoro, in Caserta, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1958, sono stati prorogati sino a tutto il trimestre successivo alla data del decreto stesso.

88A2842

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della «Soc. coop. edile a r.l. Aprilia - S. Vito», in S. Vito al Tagliamento

Con deliberazione n. 3445, il dott. Bernardo Colussi con studio in Pordenone, via Mazzini, 49, è stato nominato liquidatore della «Soc. coop. edile a r.l. Aprilia - S. Vito», in S. Vito al Tagliamento, sciolta il 2 marzo 1963 con rogito notaio dott. Alberico Garlatti di S. Vito al Tagliamento, in sostituzione del sig. Davidoni Davide.

88A2832

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante il comunicato della segreteria sui «Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1988)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la voce «2) Prodotti da riscaldamento», il prezzo L./kg dell'«Olio combustibile fluido», per la fascia provinciale «*A*», anziché di «*334*» è di «*354*».

88A2885

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221